

AGEVOLAZIONI | Accordi per l'Innovazione per progetti d'importo superiore a 5 milioni di euro. Apertura sportello: domande dal prossimo 11 maggio

scritto da Marcella Villano | Maggio 2, 2022



In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sugli Accordi per l'Innovazione, ricordiamo che **a partire dalle ore 10.00 del prossimo 11 maggio**, le imprese potranno presentare, anche in forma congiunta, le **domande di agevolazione per progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale** d'importo superiore a 5 milioni di euro.

Con decreto direttoriale 18 marzo 2022, infatti, sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul regime in esame, recentemente riformato dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'obiettivo di semplificare le procedure, favorire l'innovazione di specifici settori, salvaguardare l'occupazione e rafforzare la presenza di prodotti italiani in mercati caratterizzati da una forte competizione internazionale.

Per tali strumenti, di seguito dettagliati, è prevista un'allocazione complessiva di 1 miliardo di euro a valere sul Fondo complementare al PNRR.

Soggetti ammissibili

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria (attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento "Sistemi alimentari", "Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione" e "Sistemi circolari", anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c.

Cosa finanzia

Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell'ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa", di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021:

- Tecnologie di fabbricazione
- Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
- Tecnologie abilitanti emergenti
- Materiali avanzati

- Intelligenza artificiale e robotica
- Industrie circolari
- Industria pulita a basse emissioni di carbonio
- Malattie rare e non trasmissibili
- Impianti industriali nella transizione energetica
- Competitività industriale nel settore dei trasporti
- Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
- Mobilità intelligente
- Stoccaggio dell'energia
- Sistemi alimentari
- Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione
- Sistemi circolari

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi, ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella **forma del contributo diretto alla spesa** e, eventualmente, del **finanziamento agevolato** a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscritteci dell'Accordo per l'innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

- il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
- il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell'intensità massima di aiuto stabilita dall'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.

Fermo restando l'ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

Come funziona

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal [decreto ministeriale 31 dicembre 2021](#) è necessario che sia definito l'Accordo per l'innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell'iniziativa.

Per l'attivazione della procedura negoziale, i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.

Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:

- le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
- la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
- la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
- la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
- la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.

Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell'Accordo per l'innovazione tra i soggetti coinvolti e, successivamente alla stipula, i proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.

La normativa di riferimento e le FAQ sono disponibili al seguente link:
<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innovazione>

In particolare, evidenziamo la risposta 2.13 in tema di ricerca contrattuale, la 5.3 in tema di ordine di avvio ad

istruttoria dei progetti e soprattutto la 5.4, che, nel ribadire e confermare, ai sensi del D.D. 18 marzo 2022, che per fatturato si deve intendere (conventionalmente) il totale valore della produzione A) del conto economico, il limite dello 0,6 del rapporto tra costo del progetto e media degli ultimi due fatturati (=tot. A valore della produzione) quale soglia di accesso per presentare le domande si applica al totale dei costi di progetti prestanti in eventuali più domande da una stessa impresa.

Unitamente alla new, pubblichiamo la presentazione degli esperti del MiSE, le slide descrittive della Piattaforma informatica di supporto e **la circolare** relativa alla **valutazione del principio DNSH** (do no significant harm – non arrecare un danno significativo), **essendo gli Accordi finanziati con risorse PNRR** (com'è noto il PNRR prevede il rispetto di una serie di principi trasversali tra cui quelli in materia ambientale che includono il principio DNSH).

[Circolare_22_aprile_2022_n._154211_per_web_Piattaforma_FCS_AccordiInnovazione_Slide_DM_31_dicembre_2021_Accordi_per_l'innovazione_Aprile_2022](#)